



PROCURA GENERALE

della Corte di cassazione

Prima Sezione civile - Camera di consiglio dell'11 marzo 2021

Causa n. 3, R.G. n. 1140/2017

Ricorrente: Signorini Marco

Relatore, Cons. M. Di Marzio

IL PROCURATORE GENERALE

Letti gli atti;

osserva:

1. XXXX XXX ricorre per cassazione contro il decreto (n. 2531/2016) del Tribunale di Mantova che ha confermato la decisione con cui il giudice delegato ha rigettato la sua domanda di ammissione al passivo del fallimento della XXX XXX X XXX XX avente ad oggetto il compenso maturato per l'attività professionale tradottasi nella predisposizione di una domanda di concordato preventivo ai sensi dell'art. 161, comma 6, l.fall. successivamente rinunciata.

2. L'inammissibilità della domanda di concordato, come la sua rinuncia (cfr. 3° cpv. di pag. 3 del decreto), è stata posta a fondamento della decisione di rigetto.

3. La questione posta all'attenzione della Corte è, pertanto, la seguente: si tratta di stabilire se il credito avente ad oggetto un compenso professionale maturato in funzione della ammissione del debitore al concordato preventivo possa essere collocato in prededuzione nel successivo fallimento solo a condizione che il concordato preventivo sia stato inizialmente aperto o, se, al contrario, la predetta collocazione possa essere riconosciuta anche in ipotesi di inammissibilità "originaria" del ricorso *ex* artt. 162 l.fall. ovvero (come nella specie) di rinuncia alla domanda.

4. Così inquadrata la questione che costituisce oggetto della presente controversia, si chiede che la Corte voglia rimettere la trattazione del presente

ricorso alle Sezioni Unite, registrandosi nella giurisprudenza della Prima sezione della Cassazione un contrasto tra due orientamenti contrapposti.

5. Con alcune pronunce, invero, è stato affermato che il compenso del professionista che abbia coadiuvato l'imprenditore-debitore a predisporre una domanda di concordato preventivo (o di accesso ad altra procedura concorsuale minore) può essere collocato in prededuzione nell'eventuale successivo fallimento solo a condizione che il concordato preventivo sia stato ritenuto *prima facie* ammissibile dal Tribunale e, pertanto, aperto (in tal senso Cass. n. 5254/2018 pronunciata all'esito di pubblica udienza nonché Cass. n. 16224/2019 pronunciata in sesta sezione). Questa posizione è stata più recentemente riaffermata da Cass. n. 639, 640 e 641/2021, anche con riguardo allo specifico caso della rinuncia (come *sub iudice*) alla domanda di concordato preventivo prima dell'ammissione.

6. Con altre pronunce, anche coeve, tuttavia, la stessa prima sezione ha ritenuto che la collocazione in prededuzione del compenso per l'attività professionale, quando idonea in virtù di valutazione *ex ante* di idoneità al risanamento dell'impresa, spetta anche se il concordato preventivo (ovvero altra procedura concorsuale minore) siano affetti da inammissibilità "originaria" che ne abbia precluso l'avvio (in tal senso Cass. n. 7974/2018 pronunciata all'esito di adunanza camerale). Nello stesso senso, Cass. n. 12017/2018, Cass. n. 25471/2019, Cass. n. 220/2020, Cass. n. 2429/2020, Cass. n. 9027/2020, Cass. n. 13596/2020. Secondo questo orientamento, ai fini della prededucibilità in questione, pur non rilevando l'utilità *ex post*, rileva comunque l'inidoneità *ex ante* della prestazione (*ex multis* Cass. n. 13596/2020, Cass. n. 9027/2020), laddove l'eccezione di inadempimento - che integra una questione di merito - riguarda la potenziale idoneità *prima facie* della prestazione all'avvio della procedura (Cass. n. 22467/2018; Cass. n. 22785/2018)¹.

7. Quest'ultimo orientamento, di cui si dà atto² nelle più recenti sentenze n. 639, 640 e 641/2021, non può dirsi definitivamente superato. **Ciò sembra desumersi** dalla lettura di queste ultime sentenze, ove si fa riferimento: (i) alla mancata condivisione da parte del "collegio" (e non della sezione); (ii) al contrasto giurisprudenziale, in ragione del quale si sono ritenuti sussistere i "giusti motivi" per la compensazione integrale delle spese di lite, del quale non si predica alcuna risoluzione. **Sembra potersi desumere** anche dalle recentissime rimessioni, su analoghe questioni, alla pubblica udienza decise da Cass. n. 682/2021 e Cass. n.

¹ Questa ragione (contestata col primo motivo) pure è stata posta dal Tribunale a fondamento del rigetto (v. pag. 13 s.)

² Minimizzandolo facendosi riferimento solo a Cass. n. 7974/2018 e Cass. n. 30204/2017.

180/2021³. **Si desume**, infine, da Cass. n. 1961/2021, ove si legge “secondo la giurisprudenza di questa Corte non osta al riconoscimento della prededuzione richiesta il fatto che la procedura concordataria sia stata definita con un decreto di inammissibilità pronunciato ai sensi dell’art. 162, comma 2, l.fall.” e da Cass. n. 2288 del 2021, ove si legge “aggiunge peraltro il Collegio che la medesima regola del difetto di ogni automatismo preclusivo opera anche, all’opposto, ove si ponga in relazione il decreto d’inammissibilità emesso ex art.162 l.f. e l’adempimento della prestazione dell’attestatore ai sensi dell’art.1218 c.c.; non si può cioè affermare che il citato esito infausto della domanda implichi di per sé che l’attestatore non abbia adempiuto alla sua prestazione, così da negarne ogni credito, trattandosi di piani valutativi distinti, sia per oggetto del giudizio (la proposta di concordato, l’atto del professionista), sia per tipologia di procedimento (il giudizio sull’ammissibilità del concordato, la verifica del credito concorsuale), sia per regole di iniziativa e accertamento giudiziali, oltre che disciplina probatoria”.

8. Gli arresti citati sub § 5, trovano conferma nel Codice della Crisi d’Impresa (art. 6, comma 1, lett. C: sono prededucibili “i crediti professionali sorti in funzione....a condizione che la procedura sia aperta ai sensi dell’art. 47”). Ma non può non rilevarsi che la giurisprudenza di legittimità ha oramai da tempo intrapreso un percorso evolutivo volto ad affrancare la categoria dei crediti prededucibili in ragione del loro carattere funzionale dal presupposto di un controllo giudiziale sulla loro utilità.

9. In ragione di questa constatazione, l’Ufficio⁴ ritiene che il contrasto meriti trattazione e soluzione nella sede allargata della Corte.

10. Non sembra cioè che il carattere diacronico, oltretutto assai ravvicinato e nell’ambito della medesima Sezione, degli opposti indirizzi sia elemento sufficiente per escludere la necessità ed utilità di una pronuncia di principio da parte delle Sezioni Unite. Tanto più in quanto si tratta di un contenzioso vasto, che involge tantissimi professionisti e nel quale gli stessi giudici di merito danno atto a loro volta di avere seguito orientamenti discordanti. È interesse generale, quindi, quello di portare ad unità le diverse affermazioni, non solo per le vicende definite e pervenute alla cognizione giudiziaria ma anche in relazione alle future determinazioni dei Tribunali, in funzione della chiarezza e prevedibilità degli orientamenti, esigenze che male si legano al quadro descritto, nel merito e nella legittimità.

³ Ma v. anche Cass. n. 23292/2020.

⁴ Che in analoga situazione, ma prima del deposito delle sentenze nn. 639, 640 e 641/2021, ha richiesto la rimessione alla pubblica udienza (v. adunanza camerale del 15.12.2020, r.g. n. 6758/2015).

PER QUESTI MOTIVI

chiede che il presente ricorso sia rimesso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

Roma, 29 gennaio 2021.

**Il Sostituto Procuratore generale
Stanislao De Matteis**